

FESTE, SAGRE E MANIFESTAZIONI DI PUBBLICO SPETTACOLO: GLI ATTORI COINVOLTI, I CONTROLLI ED I RISCHI PER LA SICUREZZA

PROGRAMMA:

- Fiere, sagre e feste paesane: definizioni e tipologie
- Adempimenti e responsabilità del tecnico incaricato e dell'organizzatore
- Sopralluogo della CVLPS (Commissione di Vigilanza locali di pubblico spettacolo)
- Prescrizioni di pubblica sicurezza
- Sicurezza e incolumità. Misure di Safety and Security. Il rischio
- Spettacoli pirotecnici
- Controlli ed autorizzazioni
- Confisca di merci vendute abusivamente

Relatore:

Dott. GIOVANNI SUPPA

Responsabile Servizio Illeciti e Contenzioso
del Comune di Bergamo

SAGRE, FIERE E FESTE PAESANE

1. Definizioni e tipologie

- **Sagra:** evento a carattere locale e temporaneo, spesso legato a ricorrenze religiose o stagionali, con somministrazione alimenti e spettacoli. Rientra tra le manifestazioni temporanee a finalità culturali e sociali, spesso promosse da enti non profit.
- **Fiera:** manifestazione commerciale, culturale o promozionale, regolata dall'art. 27 D.lgs. 114/1998 «operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività». Classificabile in: internazionali, nazionali, locali. Le Regioni detengono la competenza sul calendario fieristico.
- **Festa di paese:** nozione priva di autonoma definizione giuridica, comprende sagre, feste patronali, commemorative, con mix di eventi religiosi, culturali, ludici e commerciali.
- **Festa di strada:** manifestazioni urbane promosse da comitati e commercianti, con chiusura del traffico, occupazione suolo pubblico, musica e somministrazione alimenti.

SAGRE, FIERE E FESTE PAESANE

2. Adempimenti e responsabilità dell'organizzatore e del tecnico incaricato

ADEMPIMENTI DELL'ORGANIZZATORE

L'organizzatore deve adempiere a una serie di obblighi formali, che variano a seconda del tipo e delle caratteristiche dell'evento. Tra i principali:

- **Comunicazione preventiva alla Questura**, ai sensi dell'art. 18 del TULPS (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), da effettuarsi **almeno 3 giorni prima dell'evento**, per manifestazioni aperte al pubblico.
- **Predisposizione della documentazione tecnica**, comprensiva di:
 - planimetrie dettagliate delle aree utilizzate
 - relazioni tecniche sugli impianti e sulle strutture
 - polizza di **assicurazione per responsabilità civile** verso terzi
- **Presentazione della SCIA** (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) per la **somministrazione temporanea di alimenti e bevande**, da inviare tramite lo sportello SUAP.
- Eventuale **richiesta di deroga ai limiti di emissioni sonore**, se si prevedono musica o spettacoli.
- Domanda per l'**occupazione di suolo pubblico**, sempre tramite il SUAP, indicando durata, estensione e finalità.

SAGRE, FIERE E FESTE PAESANE

2. Adempimenti e responsabilità dell'organizzatore e del tecnico incaricato

RESPONSABILITÀ GIURIDICA DELL'ORGANIZZATORE

L'organizzatore dell'evento – che può essere una persona fisica (come un privato cittadino) oppure una persona giuridica (ad esempio un'associazione, un ente o una società) – è il principale **responsabile di tutte le fasi dell'iniziativa**, dalla progettazione iniziale alla gestione operativa e alla realizzazione concreta.

È suo preciso dovere **assicurare il rispetto di tutte le normative vigenti**, in particolare quelle che riguardano:

- la **sicurezza** delle strutture e delle persone
- l'**agibilità** degli spazi utilizzati
- il rispetto delle norme in materia di **igiene e sanità**
- la **viabilità** e la corretta gestione dei flussi di traffico e accesso
- l'**ordine pubblico**, anche in relazione alla prevenzione di situazioni di rischio o conflitto.

In caso di inadempienze, ne risponde sia **civilmente** (per eventuali danni causati a cose o persone) sia **penalmente** (per eventuali reati legati a omissioni o violazioni di legge).

2. Adempimenti e responsabilità del tecnico incaricato e dell'organizzatore

Il tecnico incaricato - competenze specifiche

Il professionista tecnico incaricato — che può essere un **ingegnere, un architetto, un geometra o un perito abilitato** — deve possedere **competenze specifiche in materia di sicurezza e conformità tecnica**. A lui è demandata la redazione delle necessarie certificazioni tecniche, tra cui i collaudi statici delle strutture, l'attestazione della staticità e la dichiarazione di conformità degli impianti installati.

In particolare, egli ha l'obbligo di verificare l'idoneità strutturale delle installazioni che superano l'altezza di 0,80 metri, nonché la presenza e la conformità dei materiali ignifughi utilizzati e degli impianti elettrici temporanei, in conformità al D.M. 37/2008.

L'interazione tra organizzatore e tecnico

Il tecnico incaricato svolge un ruolo di supporto fondamentale nei confronti dell'organizzatore della manifestazione, soprattutto nella fase di predisposizione del Piano di Safety. Tale collaborazione si estende anche ai sopralluoghi congiunti che vengono effettuati insieme alle autorità locali competenti e alla Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (CVLPS).

È importante sottolineare che le responsabilità tra organizzatore e tecnico non si sovrappongono ma sono ben distinte: il tecnico risponde in prima persona della correttezza e della veridicità delle certificazioni tecniche prodotte, mentre l'organizzatore resta responsabile dell'effettiva esecuzione delle misure previste e dell'osservanza delle condizioni di sicurezza durante lo svolgimento dell'evento.

SAGRE, FIERE E FESTE PAESANE

3. Sopralluogo della CVLPS



La Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo rappresenta un organo tecnico-consultivo fondamentale per garantire la sicurezza di eventi aperti al pubblico, quali spettacoli, sagre, fiere e manifestazioni temporanee. Il suo intervento è **obbligatorio** in tutte le situazioni in cui la **capienza del pubblico supera le 200 persone**, oppure quando vengono installate **strutture complesse o temporanee che possono incidere sulla sicurezza complessiva dell'evento**. In materia di **prevenzione incendi**, il parere dei **Vigili del Fuoco** è da considerarsi **vincolante**, costituendo condizione essenziale per la concessione dell'agibilità.

Per spettacoli dal vivo con un massimo di 2000 persone, è generalmente richiesta la presentazione della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), non la convocazione della Commissione di Vigilanza. La SCIA, in questo caso, sostituisce la verifica di sicurezza da parte della Commissione, a condizione che sia presentata una relazione tecnica di un professionista abilitato che attesti la conformità alle norme. Ciò vale per eventi come concerti, rappresentazioni teatrali, proiezioni cinematografiche e simili, con un numero massimo di 2000 partecipanti e che si svolgono tra le 8:00 e l'1:00, è sufficiente presentare la SCIA al SUAP.

L'art. 7, comma 2 del D.L. n. 201/2024 c.d. "Cultura" conv. con modif. dalla L. n. 16/2025, rende definitivo il regime di semplificazione applicabile agli spettacoli dal vivo (teatro, musica, danza, musical, proiezioni cinematografiche) svolti tra le 8.00 e l'1.00, con un massimo di 2.000 partecipanti, per i quali è sufficiente presentare una SCIA al SUAP, senza bisogno di ulteriori autorizzazioni o licenze. Permane l'esclusione dei casi di cui agli artt. 142 e 143 del Regol. esec. TULPS, e in presenza di vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo. Tale regime non è applicabile agli intrattenimenti danzanti di tipo "attivo", in cui il pubblico partecipa ballando, ma riguarda esclusivamente le esibizioni artistiche con spettatori passivi. ⁶

SAGRE, FIERE E FESTE PAESANE

3. Sopralluogo della CVLPS

Composizione e funzioni della CVLPS

La Commissione è presieduta da un **dirigente comunale (delegato dal Sindaco)**, coadiuvato da un **tecnico comunale (esperto in impiantistica elettrotecnica)**, da un rappresentante dei **Vigili del Fuoco**, da un dirigente medico dell'**ASL competente** dal comandante della **Polizia Locale**.

Tra le sue principali funzioni rientrano:

- la **verifica dell'idoneità statica** delle strutture installate;
- il controllo delle **vie di fuga e delle uscite di emergenza**;
- l'analisi della **sicurezza degli impianti elettrici e tecnologici**;
- la valutazione del **Piano di Safety**, con attenzione alla gestione delle emergenze.

A seguito dei sopralluoghi tecnici, la Commissione è chiamata a esprimere un parere per il **rilascio dell'agibilità**, in base a quanto previsto dall'art. 80 del **Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS)**.

SAGRE, FIERE E FESTE PAESANE

3. Sopralluogo della CVLPS

Procedure e documentazione necessaria

L'organizzatore deve presentare un'apposita **istanza almeno 60 giorni prima** della data prevista per l'evento. Alla domanda devono essere **allegati** i seguenti documenti:

- una **relazione tecnica dettagliata**;
- le **planimetrie** dell'area con indicazione delle vie di esodo e dei presidi antincendio;
- le **certificazioni degli impianti elettrici e tecnologici**;
- la documentazione relativa a **strutture e montaggi**;
- il **Piano di evacuazione**.

È importante evidenziare che, in caso di **parere negativo** da parte della Commissione, **l'evento non può avere luogo** fino a che non siano apportati gli **adeguamenti necessari** per garantire la sicurezza e la conformità normativa.

SAGRE, FIERE E FESTE PAESANE

4. Prescrizioni di pubblica sicurezza

Norme generali applicabili alle feste e sagre

Le manifestazioni temporanee, come sagre, fiere e feste paesane, sono soggette a un insieme articolato di norme volte a tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica. I principali riferimenti normativi sono l'**art. 18 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS)**, la **Direttiva Gabrielli** (relativa alla gestione della sicurezza nelle manifestazioni pubbliche), il **D.lgs. 267/2000** (Testo Unico degli Enti Locali) e la **Legge 447/1995** in materia di inquinamento acustico.

Tra gli **obblighi principali** previsti per gli **organizzatori** figurano:

- la presentazione del **preavviso alla Questura**, necessario per eventi con partecipazione di pubblico;
- la predisposizione del **Piano Safety** a tutela dell'incolumità dei presenti;
- il rispetto dei **divieti relativi alla vendita e somministrazione di bevande in contenitori di vetro o ad alta gradazione alcolica**;
- la definizione di **orari certi di svolgimento** della manifestazione;
- la garanzia della **pulizia dell'area pubblica occupata**, anche a manifestazione conclusa.

Disposizioni specifiche per sagre con spettacoli pubblici

Quando le sagre includono attività di somministrazione alimentare e spettacoli, si applicano ulteriori adempimenti specifici. Dal punto di vista sanitario, è necessario presentare la **SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività)** per la somministrazione temporanea di alimenti e bevande, con particolare attenzione alla **sicurezza delle cucine mobili o da campo**.

Tutti gli **impianti elettrici devono essere certificati** da tecnici abilitati, in conformità al D.M. 37/2008.

Per l'organizzazione di spettacoli pubblici, è richiesta l'**apposita licenza di agibilità rilasciata ai sensi degli artt. 68 e 80 del TULPS**, previa valutazione da parte della **Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (CVLPS)**.

Inoltre, devono essere previsti **settori separati** per il pubblico, se necessario, e deve essere garantita la presenza di **addetti alla sicurezza appositamente formati**, nel rispetto delle Linee guida del Ministero dell'Interno.

Sanzioni e conseguenze in caso di violazioni

Il mancato rispetto delle prescrizioni sopra indicate può comportare **importanti conseguenze sanzionatorie e penali**.

In particolare, l'**art. 650 del codice penale** sanziona la violazione delle ordinanze delle autorità con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda.

L'assenza delle necessarie **licenze di pubblica sicurezza** può comportare **l'arresto dell'organizzatore**, il pagamento di **sanzioni pecuniarie**, oppure **la chiusura immediata dell'evento**.

È opportuno sottolineare che eventuali **clausole di esonero da responsabilità** inserite nei contratti non esonerano l'organizzatore da **responsabilità penali o civili in caso di danni a terzi o omissioni gravi**.

SAGRE, FIERE E FESTE PAESANE

5. Sicurezza e incolumità. Misure di safety e security. Il rischio

Distinzione tra Safety e Security

Nel contesto degli eventi pubblici temporanei, come sagre, fiere e feste paesane, è fondamentale distinguere tra le due dimensioni complementari della sicurezza:

- la **Safety**, ovvero l'insieme delle misure volte alla **tutela dell'incolumità fisica dei partecipanti contro rischi accidentali**, come incendi, sovraffollamenti, cedimenti strutturali, blackout elettrici o guasti tecnici;
- la **Security**, invece, riguarda la **protezione da atti intenzionali o dolosi**, quali risse, atti vandalici, furti, aggressioni o minacce di tipo terroristico.

Entrambe le componenti devono essere attentamente analizzate e coordinate all'interno del **Piano di Sicurezza**, che rappresenta il **documento operativo di riferimento per l'organizzazione e la gestione sicura dell'evento**.

SAGRE, FIERE E FESTE PAESANE

5. Sicurezza e incolumità. Misure di safety e security. Il rischio

Rischi tipici e misure preventive per tipologia di evento

Ogni tipo di manifestazione presenta specifici **fattori di rischio**, che devono essere individuati e neutralizzati mediante **misure preventive adeguate**:

- **Sagre**: i rischi principali derivano dall'utilizzo di **gas per cucine mobili**, dall'elevato consumo di **bevande alcoliche** e dalla possibilità di **affollamenti in spazi ristretti**.
- **Fiere**: le criticità maggiori riguardano la presenza di **impianti elettrici temporanei**, spesso esposti, e la **gestione del traffico** veicolare e pedonale nelle aree urbane coinvolte.
- **Feste paesane**: richiedono particolare attenzione alla **tutela dei minori**, alla presenza di **fiamme libere (candele, fuochi)** e al possibile uso di **oggetti volanti o scenografici**.
- **Concerti o eventi musicali**: possono comportare **fenomeni di schiacciamento o travolgimento**, dovuti al movimento incontrollato delle folle, oltre a **situazioni di panico** in caso di emergenza.

SAGRE, FIERE E FESTE PAESANE

5. Sicurezza e incolumità. Misure di safety e security. Il rischio

La pianificazione del rischio

Una corretta gestione della sicurezza richiede una **pianificazione preventiva e strutturata del rischio**. Tale attività prevede:

- **l'analisi preventiva dei pericoli potenziali**, attraverso valutazioni tecniche e sopralluoghi;
- **la relazione tra i rischi individuati e le relative misure di mitigazione**, anche attraverso la redazione di **tabelle sinottiche Safety/Security**, utili per individuare interventi specifici;
- **il coordinamento operativo tra il tecnico incaricato, le autorità competenti (Polizia Locale, Prefettura, VVF, ASL) e l'organizzatore**, al fine di assicurare una gestione condivisa ed efficace della sicurezza.

SAGRE, FIERE E FESTE PAESANE

6. Spettacoli pirotecnici

Attività a elevato rischio

Gli spettacoli pirotecnici, come i fuochi d'artificio eseguiti in occasione di sagre, feste patronali, concerti o eventi pubblici, sono considerati **attività a elevato rischio** e sono pertanto **soggetti a preventiva autorizzazione**, ai sensi del **Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS)**.

La normativa distingue tali eventi sulla base del **grado di rischio** e della **tipologia di manifestazione** in cui sono inseriti. In ogni caso, è necessario predisporre **piani di sicurezza specifici** e, in relazione alla normativa sull'inquinamento acustico, effettuare una **valutazione dell'impatto sonoro** ai sensi della Legge 447/1995.

Autorizzazioni e pareri obbligatori

L'autorizzazione agli spettacoli pirotecnici deve essere rilasciata sulla base di quanto previsto dall'**art. 57 TULPS**, dal **D.lgs. 123/2015** (in materia di semplificazione amministrativa) e dalla **Circolare del Ministero dell'Interno del 16/06/2001**, che fornisce indirizzi applicativi.

Tra gli adempimenti richiesti figurano:

- il **parere obbligatorio dei Vigili del Fuoco**, con particolare attenzione alle distanze di sicurezza e alla presenza di materiali infiammabili;
- la **valutazione acustica preventiva**, per verificare il rispetto dei limiti di legge;
- la trasmissione di apposite **comunicazioni preventive alla Questura, alla Prefettura e al Comune** territorialmente competenti, contenenti tutte le informazioni logistiche e di sicurezza.

SAGRE, FIERE E FESTE PAESANE

6. Spettacoli pirotecnici

Esecuzione e controlli sul campo

Durante l'esecuzione dello spettacolo, devono essere predisposte **aree di rispetto interdette al pubblico**, mantenendo **distanze minime di sicurezza dalle abitazioni**, generalmente comprese tra i **100 e i 200 metri**, in base alla potenza dei fuochi utilizzati.

È necessario attivare un **coordinamento operativo con la CVLPS (Commissione di Vigilanza)**, assicurando la presenza di un **pirotecnico abilitato**, iscritto negli appositi albi professionali.

Occorre inoltre definire un **orario limite per l'esecuzione** dei fuochi e garantire un'adeguata **informazione alla popolazione residente**, anche attraverso comunicazioni preventive e cartellonistica.

Violazioni e sanzioni previste

Le violazioni alle disposizioni normative in materia di spettacoli pirotecnici comportano **gravi conseguenze sanzionatorie**:

- l'**art. 57 TULPS** prevede l'**arresto o l'ammenda** per chi esegue spettacoli senza autorizzazione o in violazione delle prescrizioni;
- gli **artt. 703, 678 e 679 del codice penale** sanzionano l'**uso non autorizzato di materie esplosive o pericolose con pene detentive**, anche fino alla **reclusione**;
- la **Legge 447/1995** stabilisce **sanzioni amministrative** per il **superamento dei limiti di emissione acustica**, con possibile sospensione dell'evento.

SAGRE, FIERE E FESTE PAESANE

7. Controlli ed autorizzazioni

Ruoli delle autorità competenti

L'organizzazione e la gestione di sagre, fiere e feste paesane richiedono il coinvolgimento di più autorità pubbliche, ciascuna con specifiche competenze in materia di sicurezza, ordine pubblico e igiene:

- la **Questura** è responsabile della tutela dell'**ordine pubblico** e valuta la presenza di eventuali criticità legate alla sicurezza dei partecipanti;
- la **Prefettura** svolge un ruolo di **coordinamento generale** della sicurezza, specialmente nei casi di eventi complessi o con rilevante afflusso di pubblico;
- la **Polizia Locale** garantisce il **presidio del territorio** e svolge attività di **controllo amministrativo e operativo** durante l'evento;
- i **Vigili del Fuoco** si occupano della **verifica degli impianti tecnici** e della **prevenzione incendi**, fornendo pareri vincolanti;
- l'**ASL competente per territorio** esamina e gestisce gli aspetti **igienico-sanitari**, in particolare attraverso l'analisi delle **SCIA (Segnalazioni Certificate di Inizio Attività)** per la somministrazione alimentare.

SAGRE, FIERE E FESTE PAESANE

7. Controlli ed autorizzazioni

Polizia Locale - compiti operativi in fase di vigilanza

La **Polizia Locale** riveste un ruolo cruciale nell'ambito dei controlli sul campo. I suoi compiti comprendono:

- la **verifica dei titoli abilitativi** e delle autorizzazioni amministrative necessarie (SCIA, licenze, nulla osta);
- il controllo della **regolarità degli impianti elettrici e delle strutture temporanee**, nel rispetto dei limiti di orario e delle prescrizioni acustiche;
- il monitoraggio del **traffico veicolare e pedonale**, della **corretta occupazione del suolo pubblico** e del rispetto delle norme sul **commercio su area pubblica**;
- la **collaborazione con la CVLPS** (Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo) e con le altre **forze di polizia**, in caso di necessità o emergenze.

SAGRE, FIERE E FESTE PAESANE

7. Controlli ed autorizzazioni

Sanzioni previste per mancati adempimenti

Il mancato rispetto degli obblighi autorizzatori e delle normative comporta **sanzioni amministrative e penali rilevanti**, in particolare:

- **l'esercizio di attività senza SCIA** può essere sanzionato con una sanzione pecuniaria **da 2.582 a 15.493 euro**, ai sensi del **D.lgs. 114/1998** (Commercio);
- la **mancata presentazione del preavviso alla Questura**, obbligatoria ai sensi dell'**art. 18 TULPS**, può comportare **l'arresto fino ad un anno o l'ammenda da euro 206 a 413**
- in caso di **disturbo alla quiete pubblica, irregolarità igienico-sanitarie o inosservanza delle prescrizioni**, si applicano **sanzioni variabili da 500 a 6.000 euro**, secondo la gravità della violazione e le disposizioni locali.

SAGRE, FIERE E FESTE PAESANE

8. Confisca di merci vendute abusivamente

Vendita abusiva: norme di riferimento e definizioni

Durante lo svolgimento di sagre, fiere e feste paesane, la vendita abusiva di merci rappresenta una delle principali criticità da contrastare, sia per motivi di ordine pubblico che per la tutela della legalità commerciale.

Ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 114/1998, l'esercizio di commercio in forma abusiva è punito con una **sanzione amministrativa pecuniaria (da euro 2.582 a 15.493)**, accompagnata dalla **confisca obbligatoria della merce**.

La normativa si intreccia inoltre con diversi articoli del **codice penale**, tra cui:

l'art. 650 c.p., che sanziona l'**inosservanza di provvedimenti dell'autorità**;

gli artt. 633–639 c.p., che tutelano il **possesso e la proprietà pubblica o privata**, punendo le **occupazioni abusive di suolo**.

Si configura come **venditore abusivo** chiunque:

- eserciti attività commerciale **senza aver presentato la SCIA** (Segnalazione Certificata di Inizio Attività);
- occupi **suolo pubblico in modo non autorizzato**;
- esponga o venda **merci contraffatte, non etichettate** o prive delle indicazioni previste dal Codice del Consumo.

SAGRE, FIERE E FESTE PAESANE

9. Spettacoli viaggianti

Gli spettacoli viaggianti e le giostre rappresentano una particolare categoria di attività di pubblico spettacolo disciplinata da una normativa composita, che coniuga esigenze di sicurezza, autorizzazione amministrativa, verifica delle condizioni tecniche degli impianti e tutela della pubblica incolumità.

1. Inquadramento normativo

La disciplina degli spettacoli viaggianti è contenuta principalmente nella **Legge 18 marzo 1968, n. 337**, la quale riconosce agli spettacoli viaggianti una specifica rilevanza e stabilisce un apposito **elenco ministeriale delle attrazioni ammesse** (pubblicato e aggiornato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ex MISE). La legge afferma che i **comuni devono riservare spazi appositi sul proprio territorio per lo svolgimento di tali spettacoli**. A ciò si affianca la normativa di pubblica sicurezza, in particolare il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (**TULPS**), approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e il relativo **Regolamento di esecuzione** (R.D. 6 maggio 1940, n. 635), i quali **impongono il possesso della licenza di cui all'art. 69 TULPS** per gli spettacoli e trattenimenti in luogo pubblico o aperto al pubblico, e **dell'art. 80 per l'agibilità delle strutture**.

Infine, i **controlli tecnici delle attrezzature** sono disciplinati anche **dal D.M. 18 maggio 2007**, che regola la modalità per la verifica e il rilascio della documentazione di collaudo e manutenzione delle attrazioni viaggianti.

SAGRE, FIERE E FESTE PAESANE

9. Spettacoli viaggianti

2. La documentazione obbligatoria

Per l'esercizio di attività con giostre, autoscontri, ruote panoramiche, trenini e attrazioni simili, i gestori devono essere in possesso di:

- Licenza ex art. 69 TULPS rilasciata dal Comune ospitante, previa verifica dei requisiti soggettivi (assenza di precedenti penali, idoneità morale);
- Certificato di collaudo statico e dinamico dell'attrazione, rilasciato da tecnico abilitato o ente riconosciuto;
- Libretto delle verifiche tecniche, aggiornato con i controlli periodici (almeno annuali);
- Copertura assicurativa RC verso terzi e operatori;
- Documentazione di prevenzione incendi, se prevista per attrazioni di grande portata o alimentate da generatori autonomi;
- Titolo abilitativo edilizio per l'installazione temporanea delle strutture (ove richiesto);
- SCIA per attività di somministrazione, se svolta contestualmente.

SAGRE, FIERE E FESTE PAESANE

9. Spettacoli viaggianti

3. I controlli della Polizia Locale

I controlli si articolano in tre fasi principali:

a) Controlli preliminari (fase autorizzativa e di insediamento)

- **Verifica del possesso della licenza ex art. 69 TULPS** e, se previsto, del titolo edilizio per l'occupazione temporanea del suolo;
- **Controllo della comunicazione o SCIA** presentata presso lo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) e della regolarità dei documenti allegati;
- **Verifica della corrispondenza tra l'attrazione montata e l'elenco nazionale delle attrazioni riconosciute** (D.M. 23 aprile 1969 e successive modifiche).

b) Controlli durante l'attività

- **Presenza e validità dei libretti tecnici** e dei certificati di collaudo aggiornati;
- **Regolarità della segnaletica di sicurezza, delle uscite di emergenza e degli estintori**, in relazione alle dimensioni e tipologia dell'attrazione;
- **Controllo sul rispetto degli orari autorizzati**, in particolare per il contenimento dell'inquinamento acustico;
- **Verifica dell'idoneità dell'area utilizzata**, che non deve ostacolare il traffico né compromettere la sicurezza dei pedoni o interferire con i mezzi di soccorso;
- **Monitoraggio del rispetto delle misure igienico-sanitarie temporanee.**

GRAZIE PER L'ATTENZIONE